

EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO

impresa edile

Costruzione, Manutenzione, Ristrutturazione, Rifiniture di interni, Pavimentazione,
Recupero edifici storici, Movimento terra...

EGR. SIG.:

VERBALE DI CONSEGNA D.P.I. DIPENDENTE

FIRMANI ARMANDO

Il sottoscritto **DI SINNO MIRKO** RSPP/titolare dell'impresa **EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO** con sede in C.da Colli n° 104 – 65027 SCAFA (PE) dichiara di aver consegnato al proprio dipendente i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale:

- ☒ CUFFIE
- ☒ INSERTI AURICOLARI ANTIRUMORE
- ☒ MASCHERA ANTIPOLVERE
- ☒ OCCHIALE ANTISCHEGGIA
- ☒ CASCO
- ☒ GUANTI
- ☒ CINTURA ANTICADUTA
- ☒ DISPOSITIVI ANTICADUTA PER CINTURA
- ☒ INDUMENTI ALTA VISIBILITA'
- ☒ DISPOSITIVI ANTICOVID: MASCHERINE MONOUSO MOD. FFP2-FFP3

Dichiara inoltre di aver:

Informato il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. li protegge ai sensi del D.L.81/08 art. 77 lett e

Formato il lavoratore circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei D.P.I. ai sensi del D.L. 81/08 art. 77 let

EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO

impresa edile

Costruzione, Manutenzione, Ristrutturazione, Rifiniture di interni, Pavimentazione,
Recupero edifici storici, Movimento terra...

NOTA INFORMATIVA PER IL LAVORATORE

D.Lgs. 81/2008

SIG. FIRMANI ARMANDO

Articolo 20 - Obblighi lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
 - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
 - i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:
 - a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);
 - b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.


Articolo 75 - Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 78- Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
 2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
 3. I lavoratori:
 - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
 4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
 5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
- Per avvenuta informazione:

IL LAVORATORE


(firma)

NB: la nota informativa è in duplice copia: una consegnata al lavoratore , un'altra firmata per ricevuta.

SCAFA, 09/11/2023

EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di DI SINNO MIRKO

Sede legale: C.da Colli n° 104, 65027-Scafa - (PE)

P.iva 02020160681 – Cod.Fisc. DSNMRK84L878Q – COD. UNIVOCO XL13LG4

Ufficio tel. 351.1948241 – Mirko tel. 334.1343606 – Simone tel. 349.8138448

e-mail: edildisinnocostruzioni@gmail.com PEC: disinno.mirko@cert.cna.it